

in natura corrisposti in provincia di Napoli a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale nel settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

L. 25 giornaliera per la somministrazione di un piatto;

L. 50 giornaliera per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 settembre 1960

p. *Il Ministro*: PEZZINI

(7736)

DECRETO MINISTERIALE 4 ottobre 1960.

Determinazione, ai fini degli assegni familiari per il settore dell'industria, del valore della mensa e dei generi in natura in provincia di Savona.

IL MINISTRO

PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 29 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore della mensa aziendale e dei generi in natura corrisposti in provincia di Savona a titolo ed in sostituzione della mensa aziendale nel settore industria della Cassa unica per gli assegni familiari è determinato come segue:

L. 25 giornaliera per la somministrazione di un piatto;

L. 50 giornaliera per la somministrazione di due piatti.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1960

p. *Il Ministro*; PEZZINI

(7737)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1960.

Classificazione tra le Strade statali della « Strada statale n. 304 di Cesena ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959 al registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale ai sensi e per gli ef-

fetti della ripetuta legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di includere nella rete delle Strade statali la strada « innesto Strada statale n. 16 a Cesenatico-Macerone-Casone, innesto Strada statale n. 9 a Cesena », della lunghezza di km. 13 + 580, inserita al n. 257 del predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada « innesto Strada statale n. 16 a Cesenatico-Macerone-Casone, innesto Strada statale n. 9 a Cesena » è classificata statale con la denominazione di: « Strada statale n. 304 di Cesena ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 novembre 1960
Registro n. 58 Lavori pubblici, foglio n. 124

(7746)

DECRETO MINISTERIALE 28 novembre 1960.

Modificazione dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636 e 10 giugno 1940, n. 933;

Visti il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, il decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 10 e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale in data 23 marzo 1950 e modificato con decreto ministeriale in data 11 agosto 1951;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del predetto Monte in data 16 settembre 1960;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

E' approvata la modifica del comma terzo dell'art. 88 dello statuto del Monte di credito su pegno di Milano, con sede in Milano, in conformità del seguente testo:

« La somma globale che può essere impiegata nelle operazioni di cui al precedente comma, non assistite da garanzia reale, non deve eccedere il sei per cento delle attività amministrate ed il limite del fido per dette operazioni non potrà superare la somma di lire dodici milioni per ciascuna persona od ente, salvo deroga da chiedere, in casi eccezionali, all'Organo di vigilanza ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 novembre 1960

Il Ministro: TAVIANI

(7769)